

PROCEDIMENTO ACCERTATIVO

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ACCERTATIVO

- ▶ ART. 1 → Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione.
- ▶ ART. 2 → Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi dei rischi.
- ▶ ART. 3 → Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti.
- ▶ ART. 4 → Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA.
- ▶ ART. 5 → Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione.

PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 1

La disposizione effettua un **INTERVENTO DI COORDINAMENTO** con le norme di attuazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e, in particolare, con la previsione di un obbligo generalizzato di **CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**.

Detto coordinamento opera lungo le seguenti **direttrici fondamentali**:

1. più chiara configurazione della disciplina dell'accertamento con adesione (art. 5 del d.lgs. 218/1997) e abrogazione dell'invito obbligatorio (art. 5-ter del d.lgs. 218/1997) in quanto superato dalla nuova impostazione generale;
 2. previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto, o della prima rata, come condizione per il rilascio della copia della definizione del rapporto tributario;
 3. previsione dell'applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero.
- La disposizione consente l'utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notifiche degli atti, comprese le cartelle.

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Dal 2024, la **PRETESA TRIBUTARIA** si svilupperà su **3 DIRETTRICI**:

1. procedimento di accertamento dell'imposta e delle sanzioni (vedi *slides* successiva);
2. atti di recupero (vedi *slides* n. 6);
3. atti emessi a seguito di controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis, 36-ter e 54-bis.

Resta fermo che, per gli atti di cui ai nn. 1. e 2., si applica il principio del contraddittorio di cui all'articolo 6-*bis* del nuovo Statuto dei diritti del contribuente.



SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

L'accertamento dell'imposta e delle sanzioni

L'accertamento dell'imposta e delle sanzioni si svilupperà nelle seguenti **2 FASI**:

1. **processo verbale di constatazione (PVC)**, emesso dall'AdE o dalla GDF; e
2. **atto di accertamento**, emesso esclusivamente dall'AdE.

Una volta notificato il PVC, il contribuente può:

- ▶ **ADERIRE AL PVC ENTRO 30GG** dalla notifica, con la riduzione delle **sanzioni a 1/6** del minimo edittale. L'AdE notifica entro i successivi 60gg l'atto di definizione. Nella disposizione è specificato che i termini per l'accertamento restano sospesi.
- ▶ **NON ADERIRE AL PVC**. In questo caso, l'AdE dopo il 30° giorno, notificherà al contribuente lo **SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**. Inoltre, nei successivi 60gg, prorogabili di ulteriori 30gg nei casi di maggiore complessità, viene avviato il contraddittorio e il contribuente può:
 1. aderire allo schema del provvedimento, pagando l'imposta con **sanzioni a 1/3**;
 2. proporre istanza di accertamento con adesione;
 3. attendere la notifica del **PROVVEDIMENTO DEFINITIVO** per poterlo impugnare.

**NB. SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO DI CUI ALL'ART.
6-BIS DEL NUOVO STATUTO**

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Gli atti di recupero

Gli **ATTI DI RECUPERO** sono quelli attraverso i quali l'Amministrazione Finanziaria recupera:

1. crediti, sia non spettanti che inesistenti, compensati indebitamente, in tutto o in parte;
2. importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti;
3. cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Viene inoltre definito un **UNICO PROCEDIMENTO ACCERTATIVO**, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede:

- ❖ possibilità di definire in via agevolata le sanzioni a 1/3;
- ❖ divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
- ❖ notifica entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Con riferimento all'indebito utilizzo del credito, viene definito un unico periodo di decadenza del potere di notifica dell'atto entro **8 anni dall'utilizzo dello stesso**.

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

I controlli automatizzati

I controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi si dividono in 2 categorie:

1. **CONTROLLO AUTOMATICO** (artt. 36-bis e 54-bis);
2. **CONTROLLO FORMALE** (art. 36-ter).

Se dai suddetti controlli dovessero emergere delle incongruenze, l'AdE notifica al contribuente l'**AVVISO BONARIO**. Lo stesso, nei 30 giorni successivi alla notifica dell'avviso, avrà 3 soluzioni da adottare:

1. pagare le somme con una **SANZIONE RIDOTTA** → 10% in caso di controllo automatico, 20% in caso di controllo formale. Potrà anche procedere al versamento in forma rateale secondo le istruzioni presenti nell'avviso;
2. presentare le proprie osservazioni chiedendo l'annullamento parziale o totale dell'avviso;
3. non procedere al pagamento → l'AF provvederà ad effettuare l'iscrizione a ruolo e a notificare la cartella.

ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO IN MATERIA FISCALE ARTICOLO 2

8

Al fine di **potenziare l'attività di analisi del rischio**, per prevenire e contrastare l'evasione e la frode fiscale, nonché i casi di abuso del diritto, si adottano misure volte a:

- ❖ rafforzare l'**INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI** ed il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale;
- ❖ armonizzare dette attività con la normativa in materia di **privacy e accesso ai dati**.
- La disposizione detta, inoltre, alcune definizioni finalizzate a perimetrare il processo di analisi del rischio, chiarendo che:
 - lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e IA;
 - i risultati dell'analisi del rischio possono essere utilizzati anche per l'avvio **DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**;
 - l'AdE e la GdF possono utilizzare e condividere tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispongono.

OBIETTIVO → RIDUZIONE DEL TAX GAP

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 3

Viene resa organica la disciplina dell'attività di **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA** ai fini dello **SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI** e dell'applicazione delle norme domestiche relative alle imposte sui redditi:

- ▶ con i Paesi UE, ai sensi della Direttiva UE 2021/514 - **DAC7**;
- ▶ con i Paesi terzi, qualora esistano trattati internazionali di riferimento.

Anche ai fini IVA, vengono aggiunte le attività di **Cooperazione amministrativa**, sia con i Paesi UE che con le giurisdizioni terze, disciplinando:

- ❖ **ATTIVITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA**, con riferimento alle attività di verifica e accertamento;
- ❖ strumenti cd. di **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AVANZATA** → maggiore collaborazione tra amministrazioni finanziarie.

In attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, la proposta è volta a minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche → **SEMPLIFICAZIONE**

PREVENZIONE CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI E FRAUDOLENTI IN AMBITO IVA

ARTICOLO 4

Con riferimento alle **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE** (principalmente *online*), la disposizione introduce forme di contrasto all'utilizzo abusivo del regime IVA, che consente l'esenzione dal pagamento dell'imposta al momento dell'importazione nell'UE. La disposizione stabilisce che un soggetto non UE, per effettuare operazioni intracomunitarie, debba nominare un **RAPPRESENTANTE FISCALE** che abbia i seguenti **REQUISITI**:

- ❖ non deve avere condanne, anche non definitive, o procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- ❖ non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, delle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

Inoltre, i soggetti non UE, che adempiono agli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale con i predetti requisiti, possono effettuare operazioni intracomunitarie **SOLO PREVIO RILASCIO DI IDONEA GARANZIA**. Di conseguenza, il rappresentante fiscale, che trasmette all'AdE una dichiarazione di inizio o di variazione di attività, ha l'obbligo di verificare la veridicità e la completezza dei documenti prodotti dal contribuente.

La violazione dei predetti obblighi dà luogo, in capo al rappresentate fiscale, ad una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** da **3.000 a 50.000** euro.

REVISIONE DELL'IMPOSTA SUI PREMI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 5

La disposizione interviene sulla legge istitutiva dell'imposta sui contratti assicurativi, prevedendo:

- ❖ la possibilità di presentazione di denunce tardive entro 90gg dalla scadenza del termine;
- ❖ la modifica dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi di assicurazione incassati, per uniformarlo a quelli delle altre imposte indirette.



RIDEFINIZIONE DEI TERMINI

Dal 2024, non decorrono più dalla data del versamento ma da quello della presentazione della denuncia.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Agenda

13

La disciplina del concordato preventivo biennale si articola nei **4 capi** del **Titolo II**, per un totale di **31 articoli**:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ▶ Artt. da 6 a 9 → Disposizioni riferibili a tutte le tipologie di contribuenti

CAPO II – CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

- ▶ Artt. da 10 a 22 → Disposizioni applicabili ai contribuenti ISA

CAPO III – CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO

- ▶ Artt. da 23 a 33 → Disposizioni applicabili ai contribuenti in regime forfetario

CAPO IV – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE

- ▶ Artt. da 34 a 37 → Disposizioni di coordinamento e chiusura dell'articolato

DISPOSIZIONI GENERALI

Viene introdotto il **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE** per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il concordato si divide in 4 FASI:

FASE 1

L'AdE, entro il 15 marzo, mette a disposizione dei contribuenti, **PROGRAMMI INFORMATICI** per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta.

FASE 2

Il contribuente **INVIA**, entro il 20 giugno, i propri dati all'AdE.

FASE 3

L'AdE, entro il 25 giugno, **FORMULA UNA PROPOSTA** per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle **BANCHE DATI**.

FASE 4

Il contribuente può decidere, entro il 30 giugno, se **ACCETTARE** o **DECLINARE** la proposta di concordato.

REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

REQUISITI

Il concordato si applica ai contribuenti che, in relazione al periodo d'imposta precedente a quelli del concordato, hanno:

1. ottenuto un **PUNTEGGIO ISA** almeno **PARI AD 8**; o, in alternativa,
2. aderito al **REGIME FORFETARIO** (regime a cui non si applicano gli ISA);
3. debiti tributari o contributivi complessivamente inferiori a 5.000 euro. Sono ammessi altresì al concordato, coloro che hanno debiti anche di ammontare superiore a 5.000 euro, purchè siano oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

È **ESCLUSO** l'accesso al concordato in caso di:

1. **MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI** in uno dei 3 periodi d'imposta precedenti al concordato;
2. condanna per uno dei reati in materia tributaria, di false comunicazioni sociali o di riciclaggio commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di patteggiamento.

EFFETTI E ADEMPIMENTI

L'accettazione della proposta di concordato **IMPEGNA IL CONTRIBUENTE A DICHIARARE GLI IMPORTI CONCORDATI** nella dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta oggetto dello stesso.

➤ Si precisa che, il concordato, non produce effetti ai fini IVA.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato **i contribuenti mantengono gli adempimenti fiscali ordinari:**

1. obblighi contabili e dichiarativi;
2. comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali (ISA).



- L'**ACCONTO** è calcolato in base al reddito concordato.
- In **CASI ECCEZIONALI** (da definire con un apposito DM) di **VARIAZIONI PARI O SUPERIORI AL 60%** rispetto al reddito concordato, avviene l'uscita dallo stesso a partire dal periodo di imposta in cui si verifica tale differenza.

REDDITI OGGETTO DI CONCORDATO

Il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato, è determinato:

1. al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive;
2. senza considerare i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e società di capitali.

Le suddette ipotesi comportano una corrispondente variazione del reddito concordato. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati è ripartito tra i soci o associati secondo le quote di partecipazione.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Allo fine del biennio l'Ade formula una nuova proposta di concordato → nel secondo anno del primo biennio, il contribuente deve aver ottenuto un punteggio **ISA NON INFERIORE A 8**. In tal caso, può dichiarare maggiori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio.

IL CALENDARIO DEL CONCORDATO



LA BASE IMPONIBILE CONCORDATA



Se il contribuente **NON INVIA I DATI**, **NON ACCETTA** o **DECADE** dalla proposta di concordato, lo stesso **VIENE INSERITO IN LISTE SELETTIVE** ai fini delle competenti verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO

SI VERIFICA LA DECADENZA DEL CONCORDATO, SE:

1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta concordati o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, per un **IMPORTO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI**;
2. a seguito della dichiarazione, anche integrativa, vengono esposti dati non conformi a quelli oggetto del concordato;
3. ricorre una **causa di esclusione** (*cfr.*, *slide* n. 15);
4. è **omesso il versamento delle imposte relative ai redditi oggetto di concordato** (possibilità di regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento).

CESSA IL CONCORDATO NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE:

1. modifica l'attività svolta nel corso del concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, a meno che per dette attività sia stata prevista l'applicazione dello stesso ISA o dei medesimi coefficienti di redditività;
2. cessa l'attività svolta.